



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 1825 del 4 settembre 2019

## **ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

### **Il Collegio**

**composto dai signori**

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente  
Prof. M. Rispoli Farina – Membro  
Cons. Avv. D. Morgante – Membro  
Prof. Avv. G. Guizzi – Membro  
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta dell'8 luglio 2019, in relazione al ricorso n. 2233, presentato dalla Sig.ra \_\_\_\_\_ (di seguito la ricorrente) nei confronti di Banco BPM s.p.a (di seguito l'intermediario convenuto o resistente), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

### **FATTO**

1. La ricorrente riferisce di avere sottoscritto i seguenti strumenti finanziari su consulenza dell'intermediario convenuto: i) in data 17 marzo 2015 quote di un fondo comune Morgan Stanley per un controvalore di € 20.000,00; ii) in data 17 marzo 2015 *certificate* Aletti per un controvalore di € 15.000,00; iii) in data 9 giugno 2017 quote di un fondo comune Aletti Gestielle per un controvalore di € 15.000,00; iv) in data 25 luglio 2017 quote di un fondo comune Aletti Gestielle

per un controvalore di € 20.000,00. La ricorrente contesta all'intermediario convenuto, in merito, di averle consigliato operazioni non adeguate al suo profilo, a questo proposito precisando: i) di essere vedova e che all'epoca delle operazioni contestate aveva già superato gli 80 anni; ii) di non avere alcuna competenza ed esperienza in materia di investimenti finanziari, avendo precedentemente investito quasi esclusivamente in obbligazioni e quote di fondi comuni; iii) di avere un reddito consistente esclusivamente in una pensione di circa € 650,00 al mese; iv) di avere un patrimonio complessivo inferiore a € 100.000,00. Inoltre, con specifico riferimento agli strumenti finanziari acquistati il 17 marzo 2015, la ricorrente contesta anche di non avere ricevuto informazioni adeguate sulle loro caratteristiche e sulla loro rischiosità. Dopo avere sottolineato che gli investimenti raccomandati hanno poi perso valore, la ricorrente chiede che l'intermediario convenuto sia dichiarato tenuto a risarcirle la somma di € 5.352,00, nonché di tenerla indenne da eventuali commissioni di uscita eventualmente previste per il caso di disinvestimento.

2. L'intermediario si è costituito nel presente giudizio resistendo al ricorso, contestando che le operazioni oggetto del ricorso fossero inadeguate rispetto al profilo della ricorrente, rilevando che dalla profilatura MiFID sottoscritta nel 2015 risultava che ella aveva un livello sufficiente di conoscenza e competenza in materia di strumenti finanziari e una propensione al rischio medio-alta. A giudizio del resistente, questo profilo sarebbe confermato dalla pregressa operatività della cliente, la quale aveva precedentemente investito in strumenti anche più rischiosi di quelli oggetto del ricorso (azioni). Inoltre, il resistente contesta di non avere informato la ricorrente delle caratteristiche e dei rischi degli strumenti proposti nel 2015, rilevando, quanto al fondo comune Morgan Stanley, che la ricorrente aveva ricevuto copia del KIID (*Kee Investor Information Document*) e, quanto ai *certificate*, che ella aveva dato atto nel modulo d'ordine di avere ricevuto tutte le informazioni rilevanti sulle caratteristiche e i rischi dello strumento (compreso il *rating* dell'emittente), nonché di essere stata informata della possibilità di ricevere copia gratuita del prospetto informativo. Infine, l'intermediario contesta la sussistenza di un danno risarcibile, rilevando che la ricorrente non ha rivenduto gli

strumenti finanziari, alcuni dei quali peraltro hanno nel frattempo visto ridotte le perdite registrate. Tutto ciò affermato, il resistente chiede che il ricorso sia rigettato in quanto infondato.

3. Nelle deduzioni integrative la ricorrente insiste sull'inadeguatezza delle operazioni al suo profilo, rilevando che la profilatura MiFID sottoscritta nel 2015 sarebbe stata precompilata dal resistente al fine di far apparire adeguate delle operazioni che tali non erano. In particolare, la ricorrente contesta: i) di conoscere le obbligazioni strutturate e i *certificate*, non avendo mai precedentemente investito in questo tipo di strumenti finanziari; ii) di avere una propensione al rischio definibile come medio-alta, essendo come detto una vedova di oltre 80 anni, che aveva dunque necessità di conservare il capitale per le esigenze proprie della sua vecchiaia e di percepire cedole contenute, a integrazione della propria modesta pensione; iii) di avere un reddito di € 250.000,00, così come riportato nei rapporti di consulenza, rilevando che il resistente non poteva non essere a conoscenza di questa circostanza. Inoltre, la ricorrente insiste sulla violazione dell'obbligo di informazione in relazione alle operazioni del 17 marzo 2015, contestando in particolare di avere mai ricevuto copia del KIID del fondo Morgan Stanley. Infine, la ricorrente insiste sulla sussistenza di un danno risarcibile, rilevando che ella non ha rivenduto gli strumenti acquistati al fine di mitigare il danno subito, evitando le ingenti commissioni di uscita. La ricorrente insiste quindi per l'accoglimento del ricorso.

4. Nelle repliche finali, il resistente contesta che la profilatura MiFID del 2015 fosse stata predisposta ad arte per far apparire adeguate le operazioni in esame, essendo essa identica alla precedente profilatura del 2010, quando cioè le operazioni oggi in esame certamente non erano neanche prevedibili. Più in generale, il resistente rileva che, nel valutare l'adeguatezza delle operazioni contestate, egli aveva fatto legittimo affidamento sulle informazioni ricevute dalla ricorrente, insistendo quindi conclusivamente per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

1. Il ricorso è fondato entro i limiti e per le ragioni di seguito rappresentate. In via preliminare, si rileva che dall'estratto conto della ricorrente al 31 dicembre 2017 e dall'estratto sintesi patrimoniale della stessa ricorrente al 30 aprile 2018 risulta che gli strumenti acquistati mediante le operazioni del 9 giugno e del 25 luglio 2017 avevano, in realtà, all'epoca del reclamo del 14 febbraio 2018 un valore superiore a quello di acquisto. Pertanto, in relazione a queste operazioni, indipendentemente da ogni valutazione circa violazioni ipoteticamente ascrivibili al resistente, il ricorso non può essere accolto per mancanza di un danno risarcibile.
2. E' fondata, invece, e assorbente di ogni altro profilo violativo sollevato dalla ricorrente, la contestazione relativa all'inadeguatezza rispetto al suo profilo delle operazioni disposte il 17 luglio 2015. Infatti, non è contestato ed è comunque comprovato dalla documentazione in atti che all'epoca la ricorrente (vedova) aveva già superato gli 80 anni di età e poteva contare su un reddito modesto. Inoltre, da questa stessa documentazione risulta che la ricorrente aveva un profilo di rischio di tipo sostanzialmente conservativo. Infatti, indipendentemente dalla circostanza che nella scheda MiFID del 2010 il profilo di rischio della ricorrente era stato portato da medio-basso a medio, la ricorrente risulta avere sempre investito in titoli a rischio basso, per di più emessi dallo stesso emittente o da soggetti facenti parte dello stesso gruppo dell'emittente (con un solo investimento, minimo e non significativo, in azioni). Inoltre, anche se la ricorrente aveva dichiarato in sede di profilatura MiFID di conoscere le obbligazioni complesse e i *certificate*, dalla sua operatività pregressa risulta che ella non aveva mai investito in questo tipo di strumenti, avendo per lo più acquistato strumenti non complessi, quali obbligazioni ordinarie e quote di fondi comuni. Queste circostanze avrebbero dovuto indurre il resistente, al tempo, a non consigliare alla ricorrente di incrementare la rischiosità del proprio portafoglio. Invece, dagli estratti conto al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 risulta che, per effetto di tali operazioni, la ricorrente aveva incrementato in modo significativo la rischiosità del proprio portafoglio, passando da un portafoglio

composto quasi esclusivamente da strumenti a rischio basso o medio-basso a un portafoglio composto per oltre la metà da strumenti a rischio medio. Questo significativo incremento della rischiosità del portafoglio della ricorrente è confermato anche dal *report* di consulenza del 17 luglio 2017, dal quale risulta un incremento di quasi il 100% della quota di patrimonio orientata alla crescita. Si deve ritenere, dunque, che il resistente non abbia dimostrato di avere consigliato alla ricorrente operazioni concretamente adeguate al suo profilo, con ciò avendo cura di servire al meglio i suoi interessi.

3. In relazione a queste operazioni è infondata, inoltre, l'eccezione di insussistenza di un danno risarcibile per essere la ricorrente ancora in possesso degli strumenti acquistati. Infatti, si deve ritenere che, nel caso di specie, il danno risarcibile consista nella perdita di valore degli strumenti finanziari acquistati, e ciò indipendentemente dalla loro rivendita o liquidazione anticipata.

Pertanto, la ricorrente ha diritto al risarcimento di un danno consistente nella differenza tra la somma investita per l'acquisto degli strumenti sottoscritti il 17 marzo 2015 (complessivamente pari a € 35.000,00) e il loro valore al 31 dicembre 2017 (pari a € 30.208,48), quando si deve ritenere che la ricorrente abbia preso coscienza dell'inadeguatezza delle operazioni stesse, avendo dato mandato al proprio legale di predisporre un reclamo inviato al resistente il successivo 14 febbraio 2018. Infatti, si deve ritenere che a decorrere da questo momento la ricorrente, essendo consapevole dell'inadeguatezza di questi strumenti e avendo la possibilità di rivenderli o di chiedere il rimborso anticipato, si è assunta il rischio di un'eventuale ulteriore riduzione del loro valore (così come correlativamente si sarebbe avvantaggiata di un eventuale suo aumento). Invece, non possono essere oggetto di risarcimento le commissioni e spese che la ricorrente dovrà eventualmente sostenere, qualora decida di rivendere o di chiedere il rimborso anticipato di questi strumenti, trattandosi di una eventualità allo stato meramente ipotetica, e mancando comunque il requisito dell'attualità del danno.

La somma così determinata (pari a € 4.791,52) deve essere rivalutata dalla data delle operazioni ritenute inadeguate alla data dell'odierna decisione, per € 134,16, e maggiorata di interessi da quest'ultima data sino al soddisfo.

### **PQM**

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire alla ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 4.925,68, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

**Il Presidente**

Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi